SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 4601

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2000

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale delle pensioni di guerra XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La questione della imposizione fiscale sulle pensioni privilegiate ordinarie continua ad alimentare un imponente, farraginoso, complesso e controverso contenzioso tributario tanto da far sentire sempre più impellente la necessità di una corretta ed uniforme applicazione delle norme che disciplinano il riconoscimento dei trattamenti risarcitori agli invalidi ed un conseguente univoco orientamento giurisprudenziale.

Tale esigenza appare suffragata dalle decisioni recentemente adottate dalle Commissione tributarie provinciali e regionali, che si sono pronunciate per la non imponibilità delle quote di privilegio delle pensioni privilegiate ordinarie.

Anche la Commissione tributaria centrale, con decisioni in data 14 novembre 1986 e 9 aprile 1987, ha accolto il ricorso di un grande invalido riconoscendo l'esenzione dall'IRPEF oltre che degli assegni connessi al trattamento pensionistico in godimento (assegno integrativo ed assegno di cumulo) anche della quota di pensione privilegiata avente natura «indennitario-risarcitoria» della riduzione della capacità lavorativa.

La predetta Commissione ha chiarito che la pensione privilegiata deve intendersi costituita da due distinte componenti delle quali:

la prima è commisurata, e quindi, occasionata dal presupposto diretto e giustificativo del rapporto di lavoro e sulla sua qualificazione quale reddito da lavoro non può esservi dubbio; la seconda, invece, è certamente di natura non reddituale, perché trova il suo presupposto non nello *status* di dipendente, bensì in quello, del tutto autonomo, di invalido.

«Quindi, in ordine a siffatta componente non reddituale non si pone il problema di esenzione, bensì di non imponibilità per carenza del presupposto oggettivo e, quindi, di intassabilità di un cespite la cui commisurazione è legata, oltretutto, a rigidi e ben individuabili paramentri e coefficienti legislativi di calcolo».

Per maggiore chiarezza, giova precisare che per «componente non reddituale» deve intendersi la quota di «privilegio» che viene aggiunta alla pensione ordinaria.

Sotto il profilo della equità e di una onesta giustizia distributiva è da porre in rilievo che sono esenti da imposte le pensioni privilegiate gestite dall'INAIL e dalle Amministrazioni autonome, mentre sono sottoposte ad IRPEF quelle erogate dal Tesoro, con l'assurda conseguenza, per esempio, che siano esenti da tributi le pensioni dei detenuti nelle carceri ed, invece, gravate di imposte quelle dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Al fine di porre, doverosamente, riparo all'attuale ingiustificata discriminazione appare doveroso e necessario porre sullo stesso piano tutti i trattamenti derivanti da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Al suddetto fine risponde il presente disegno di legge.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La quota di privilegio delle pensioni privilegiate ordinarie, concessa ai sensi dell'articolo 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata dagli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, ha carattere risarcitorio, in quanto costituisce reintegrazione patrimoniale di una diminuita efficienza fisica dovuta a cause connesse con il servizio prestato, ed è esente da ogni imposta».